



**Revisione parziale di cinque ordinanze del diritto stradale in attuazione delle mozioni Nantermod 16.3066 e 17.3924 nonché  
Derder 16.3068 in riferimento ai trasporti professionali di persone**

**Tabella sinottica delle modifiche previste in rapporto al diritto vigente**

**Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di  
automobili pesanti (OLR 2)**

Testo vigente	Avamprogetto
Art. 14 Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5–12), bisogna basarsi soprattutto: a. sulle indicazioni registrate dal tachigrafo (art. 15–16a); b. sulle iscrizioni fatte nel libretto di lavoro (art. 17 e 18), nei rapporti giornalieri ad uso interno delle aziende (art. 19 cpv. 1) o nelle carte di lavoro (art. 25 cpv. 4); c. sulle iscrizioni figuranti nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21).	Art. 14 lett. a <sup>bis</sup> ( <i>nuova</i> ) Per controllare se la durata del lavoro, della guida e del riposo sia stata osservata (art. 5–12), bisogna basarsi soprattutto: .... a <sup>bis</sup> . sugli inserimenti nell'applicazione elettronica (art. 16b–16g); ....
	Art. 16b      Applicazione elettronica ( <i>nuovo</i> ) L'applicazione elettronica è destinata alla registrazione, all'elaborazione, alla visualizzazione e alla trasmissione di informazioni relative ai periodi di lavoro, di guida e di riposo dei conducenti professionali (dati) mediante un programma software installato su un terminale o utilizzato attraverso una rete di dati.
	Art. 16c      Requisiti dell'applicazione elettronica ( <i>nuovo</i> ) 1 L'applicazione elettronica deve soddisfare i seguenti requisiti: a. i dati di cui agli articoli 16g e 18 capoversi 5 e 6 devono poter essere registrati e approvati elettronicamente; b. il momento della registrazione dei dati deve essere visibile; c. ogni modifica dei dati registrati deve essere visibile, comprensibile e verificabile in modo semplice;





	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. accreditati secondo la norma ISO/IEC 17065:2013, Konformitätsbewertung – Anforderungen an Stellen, die Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zertifizieren per i seguenti settori:             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. crittografia e comunicazione sicura,</li> <li>2. protezione dei dati,</li> <li>3. sicurezza dell'applicazione mobile; e</li> </ul> </li> <li>b. conformi ai requisiti di cui all'allegato 2.</li> </ul>
	<p><b>Art. 16f</b> Condizioni di utilizzo dell'applicazione elettronica <i>(nuovo)</i></p> <p><sup>1</sup> L'applicazione elettronica può essere impiegata per veicoli che dispongono di un'iscrizione nella licenza di circolazione secondo l'articolo 80 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC) e non sono dotati di tachigrafo.</p> <p><sup>2</sup> Il conducente di un veicolo deve comunicare all'USTRA il numero di identificazione secondo l'articolo 16c capoverso 1 lettera h prima dell'utilizzo dell'applicazione elettronica. Un conducente può impiegare al massimo due applicazioni.</p> <p><sup>3</sup> Il conducente deve garantire che il terminale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sia sempre aggiornato al fine di proteggerlo da manipolazioni e accessi non autorizzati;</li> <li>b. sia efficacemente protetto da qualsiasi sollecitazione meccanica e costantemente alimentato con sufficiente energia.</li> </ul> <p><sup>4</sup> Su richiesta, assiste le autorità di controllo nell'accesso ai dati.</p>
	<p><b>Art. 16g</b> Registrazione dei periodi di lavoro, di guida e di riposo nell'applicazione elettronica <i>(nuovo)</i></p> <p><sup>1</sup> Il conducente deve registrare i dati di cui all'articolo 18 capoversi 5 e 6 e controllare eventuali inserimenti automatici. Deve effettuare gli inserimenti costantemente. Gli inserimenti non devono essere grafici.</p> <p><sup>2</sup> Se il conducente professionale utilizza il veicolo per una corsa privata, deve contrassegnarla di conseguenza nell'applicazione elettronica prima di mettersi in viaggio. Deve registrare inizio, fine e chilometraggio della corsa privata.</p> <p><sup>3</sup> Se il veicolo è utilizzato da terzi per una corsa privata, prima di iniziare la successiva corsa professionale il conducente deve registrare nell'applicazione elettronica la differenza chilometrica corredata dell'indicazione «altro conducente».</p>
Art. 19	<p><b>Art. 19 cpv. 7</b></p> <p><sup>7</sup> Si può omettere la compilazione del libretto di lavoro se i periodi di lavoro, di guida e di riposo sono registrati con un'applicazione elettronica.</p>

<p>Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 2</p> <p><sup>1</sup> Ricorrendo ai mezzi disponibili, quali i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo, i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro ed eventualmente i rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda o le carte di lavoro (art. 19 cpv. 1, art. 25 cpv. 4), il datore di lavoro si accerta in maniera continua che le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12) siano osservate. A tale scopo, egli iscrive in un registro per ogni conducente, le indicazioni seguenti:</p> <p><sup>2</sup> Per lavoratori, la cui durata del servizio di guida al giorno, è manifestamente inferiore a sette ore, secondo il controllo sommario dei dischi del tachigrafo, non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida; basta includerla nella durata totale del lavoro quotidiano (cpv. 1 lett. b).</p>	<p>Art. 21 cpv. 1, frase introduttiva e 2</p> <p><sup>1</sup> Ricorrendo ai mezzi disponibili, quali i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo, gli inserimenti nell'applicazione elettronica, i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro, eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda e carte di lavoro (art. 19 cpv. 1, art. 25 cpv. 4), il datore di lavoro si accerta in maniera continua che le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–12) siano osservate. A tale scopo, per ogni conducente riporta in un registro le indicazioni seguenti:</p> <p><sup>2</sup> Per lavoratori il cui tempo di guida giornaliero, da un controllo sommario dei mezzi di controllo secondo l'articolo 14 lettere a e a<sup>bis</sup>, è risultato manifestamente inferiore a sette ore non è necessario iscrivere nel registro la durata della guida; basta includerla nella durata totale del lavoro quotidiano (cpv. 1 lett. b).</p>
<p>Art. 22 cpv. 3–5</p> <p><sup>3</sup> Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo. Il conducente deve eventualmente annunciare al più presto possibile al suo datore di lavoro ogni difetto del tachigrafo.</p> <p><sup>4</sup> Il datore di lavoro tiene un elenco comprendente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e la loro data di nascita nonché il numero dei loro libretti di lavoro.</p> <p><sup>5</sup> Il datore di lavoro provvede affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di questa ordinanza e protetti da accessi non autorizzati.</p>	<p>Art. 22 cpv. 3–5</p> <p><sup>3</sup> Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del conducente il libretto di lavoro nonché le chiavi e i dischi necessari all'uso del tachigrafo oppure l'applicazione elettronica. Il conducente deve informare il prima possibile il datore di lavoro di un eventuale guasto del tachigrafo o dell'applicazione elettronica.</p> <p><sup>4</sup> Il datore di lavoro deve tenere un elenco contenente i nomi dei conducenti, il loro indirizzo e l'anno di nascita nonché il numero dei rispettivi libretti di lavoro.</p> <p><sup>5</sup> Deve provvedere affinché i dati personali dei conducenti raccolti in relazione all'esecuzione della presente ordinanza siano utilizzati unicamente ai fini di quest'ultima e siano protetti da accessi non autorizzati.</p>
<p>Art. 23 cpv. 3</p> <p><sup>3</sup> Il datore di lavoro e i conducenti indipendenti devono conservare durante due anni, presso la sede dell'azienda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il registro della durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 21);</li> <li>i dischi e le serie di dischi settimanali del tachigrafo (art. 16 e 16a);</li> <li>i fogli settimanali e quotidiani del libretto di lavoro e i libretti di lavoro compilati (art. 18);</li> <li>eventuali rapporti giornalieri ad uso interno dell'azienda (art. 19 cpv. 1), le carte di lavoro (art. 25 cpv. 4), i permessi (art. 16 cpv. 2) e le decisioni di dispensa (art. 19 cpv. 1 e 3).</li> </ol>	<p>Art. 23 cpv. 3, frase introduttiva e lett. b<sup>bis</sup> (<i>nuova</i>)</p> <p><sup>3</sup> Devono conservare per due anni, presso la sede dell'azienda:</p> <p>....</p> <p>b<sup>bis</sup>. gli inserimenti nell'applicazione elettronica (art. 16f e 16g);</p> <p>....</p>
<p>Art. 28 cpv. 2</p> <p><sup>2</sup> È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23), in particolare chi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>non fa uso dei mezzi di controllo oppure non li usa correttamente;</li> </ol>	<p>Art. 28 cpv. 2 lett. d–f (<i>nuove</i>)</p> <p><sup>2</sup> È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo (art. 15–23), in particolare chi:</p> <p>....</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. non mantiene il tachigrafo in funzione, lo adopera scorrettamente o falsifica le registrazioni;</li> <li>c. fa iscrizioni inveritieri o incomplete su un documento di controllo, in particolare sul disco del tachigrafo, nel registro della durata del lavoro, della guida e del riposo, nel libretto di lavoro o nell'elenco di conducenti, oppure ne rende difficile la lettura;</li> <li>d. <i>Abrogata dalla cifra I dell'O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d. non registra o non registra debitamente i dati prescritti nell'applicazione elettronica;</li> <li>e. manipola il sistema globale (applicazione elettronica, terminale e dati salvati nella memoria centrale) in modo da fornire dati errati;</li> <li>f. utilizza applicazioni elettroniche non certificate.</li> </ul>
Art. 32	<p>Art. 32 cpv. 1<sup>bis</sup> (<i>nuovo</i>)  <sup>1bis</sup> Aggiorna gli allegati.</p>
	<p>Allegati 1 e 2 (nuovi)  <i>Cfr. testi nell'avamprogetto OLR°2</i></p>

## Ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC)

Testo vigente	Avamprogetto
<p>Art. 5a<sup>bis</sup> cpv. 1</p> <p>1 L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età;</li> <li>b. livello 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,</li> <li>2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,</li> <li>3. esami di esperti della circolazione di cui all'articolo 65 capoverso 2 lettera d;</li> </ul> </li> <li>c. livello 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull'idoneità alla guida,</li> <li>2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,</li> </ul> </li> </ul>	<p>Art. 5a<sup>bis</sup> cpv. 1 lett. b n. 1 e 2, lett. c n. 2 e 3</p> <p>1 L'autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:</p> <p>....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. livello 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un'abilitazione a maestro conducente,</li> <li>2. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un'abilitazione a maestro conducente,</li> </ul> </li> <li>c. livello 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>....</li> </ul> </li> <li>2. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell'autorità cantonale,</li> </ul>

<p>3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,</p> <p>4. visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e</p> <p>5. esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all'articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;</p> <p>d. livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.</p>	<p>3. primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,</p> <p>....</p>
<p>Art. 5k cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre e i permessi per il trasporto professionale di persone sono rilasciati soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.</p>	<p>Art. 5k cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Le licenze per allievo conducente e le licenze di condurre sono rilasciate soltanto a persone domiciliate in Svizzera, che vi soggiornano oppure che vogliono condurre per professione veicoli a motore immatricolati in Svizzera.</p>
<p>Art. 7 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.</p>	<p>Art. 7 cpv. 1</p> <p><sup>1</sup> Chi intende ottenere o ha ottenuto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1.</p>
<p>Art. 8 cpv. 4 e 5</p> <p><sup>4</sup> Per trasportare professionalmente persone con veicoli a motore della categoria B, delle sottocategorie B1 o C1 oppure della categoria speciale F, occorre aver condotto regolarmente durante un anno un veicolo a motore della corrispondente o di una categoria di licenza superiore, eccettuate la categoria A e la sottocategoria A1.</p> <p><sup>5</sup> Salvo disposizione contraria, vale come pratica di guida ai sensi del presente articolo la guida regolare di veicoli a motore effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre. Le corse di scuola guida<sup>77</sup> non valgono come pratica di guida.</p>	<p>Art. 8 cpv. 4 e 5</p> <p><sup>4</sup> <i>Abrogato</i></p> <p><sup>5</sup> <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>
<p>Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva</p> <p><sup>1</sup> Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:</p>	<p>Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva</p> <p><sup>1</sup> Chi intende ottenere una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre deve trasmettere all'autorità d'ammissione o a un ufficio da questa designato:</p>

<p>Art. 11b cpv. 1, 2 e 3 lett. a e b</p> <p>1 L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone.</p> <p>2 L'autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);</li> <li>b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione o del permesso per il trasporto professionale di persone.</li> </ul> <p>3 L'autorità cantonale invita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 oppure un permesso per il trasporto professionale di persone e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie né un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;</li> <li>b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d'età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;</li> </ul>	<p>Art. 11b cpv. 1, 2 e 3 lett. a e b</p> <p>1 L'autorità cantonale verifica se sono adempiuti i requisiti per l'ottenimento di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre.</p> <p>2 L'autorità cantonale verifica se il richiedente è registrato nel SIAC Provvedimenti. In caso affermativo, non può rilasciare, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. durante la revoca temporanea o il divieto di far uso per una durata limitata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre per una categoria di licenza che, se già posseduta prima della revoca o del divieto, avrebbe dovuto essere soggetta alla stessa misura (art. 33);</li> <li>b. durante la revoca definitiva o il divieto di far uso per una durata indeterminata della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre: una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre se i motivi della revoca o del divieto impediscono il rilascio della categoria di licenza in questione.</li> </ul> <p>3 L'autorità cantonale invita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i richiedenti che intendono conseguire una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1 e non possiedono ancora una licenza di condurre di queste categorie o sottocategorie a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia il riconoscimento di livello 2;</li> <li>b. i richiedenti che hanno superato il 75° anno d'età e intendono conseguire per la prima volta una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre a sottoporsi a una visita presso un medico che abbia un riconoscimento almeno di livello 3;</li> </ul>
<p>Art. 24c lett. a</p> <p>Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il permesso di trasportare professionalmente persone secondo l'articolo 25 con indicazione della categoria, sottocategoria o categoria speciale del veicolo con cui possono essere effettuati i trasporti;</li> </ul>	<p>Art. 24c lett. a</p> <p>Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Abrogata</i></li> </ul>

129a	<b>Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone e con automobili pesanti</b>	Titolo prima dell'art. 25 <i>Abrogato</i>
Art. 25	<b>Permesso</b> <p><sup>1</sup> Chi vuole trasportare a titolo professionale persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2143) con veicoli della categoria B o C, della sottocategoria B1 o C1 oppure della categoria speciale F necessita di un permesso per il trasporto professionale di persone. I trasporti professionali di persone con risciò elettrici non sottostanno all'obbligo del permesso, nemmeno quando il conducente è titolare di una licenza della categoria B o F.</p> <p><sup>2</sup> Il permesso per il trasporto professionale di persone non è necessario per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il trasporto professionale di feriti, malati o disabili in veicoli equipaggiati a tale scopo e con particolari dispositivi di avvertimento (art. 82 cpv. 2 e 110 cpv. 3 lett. a OETV145) se: <ol style="list-style-type: none"> <li>con un veicolo che appartiene all'azienda vengono trasportate esclusivamente persone ammalate, ferite o disabili dipendenti dell'azienda,</li> <li>il conducente del veicolo prende parte al traffico stradale nell'ambito della sua attività di servizio presso la polizia, l'amministrazione militare, la protezione civile o il servizio antincendio e se l'autorità ne ha dato l'autorizzazione;</li> </ol> </li> <li>trasporti professionali di persone, se il prezzo della corsa è computato con altre prestazioni e la tratta non supera i 50 km;</li> <li>trasporti professionali di persone effettuati con veicoli senza conducente, se questi sono guidati con strumenti diversi rispetto ai comandi convenzionali.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato al titolare di una licenza di condurre delle categorie B, della sottocategoria B1 o della categoria speciale F se il candidato:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in un esame teorico complementare dimostra di conoscere la durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone; è dispensato da questo esame chi desidera effettuare unicamente corse di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, b o c OLR 2; e</li> <li>in un esame pratico complementare di guida dimostra di essere in grado di trasportare senza rischi persone in un veicolo a motore della corrispondente categoria, sottocategoria o categoria speciale anche in situazioni di traffico difficili.</li> </ol> <p><sup>4</sup> Al titolare di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato senza ulteriore esame.</p> <p><sup>4bis</sup> Al titolare di una licenza di condurre della categoria C il permesso per il trasporto professionale di persone è rilasciato, su richiesta, senza ulteriore esame, a condizione che egli non abbia commesso, almeno nell'anno precedente la presentazione della domanda, infrazioni alle disposizioni del diritto della circolazione stradale implicanti la revoca della licenza di condurre. Questa regola si applica anche al titolare della licenza di condurre della sottocategoria C1, a condizione che abbia superato l'esame teorico complementare di cui all'allegato 11 numero 2.</p>	Art. 25 <i>Abrogato</i>

<p><sup>5</sup> Il permesso è valido soltanto insieme alla licenza di condurre.</p>	
<p>Art. 27 cpv. 1 lett. a, parte introduttiva</p> <p>1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D, delle sottocategorie C1 o D1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone nonché gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente:</li> </ul>	<p>Art. 27 cpv. 1 lett. a, parte introduttiva</p> <p>1 Sono tenuti a sottoporsi a una visita di controllo di idoneità alla guida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. i titolari di una licenza di condurre delle categorie C o D e delle sottocategorie C1 o D1, i titolari di un'abilitazione a maestro conducente e gli esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente:</li> </ul>
<p>Art. 42 cpv. 2 und 3<sup>bis</sup> lett. b</p> <p>2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr.</p> <p><sup>3bis</sup> Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AEELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1 o che necessitano di un permesso secondo l'articolo 25; è escluso il personale di circhi e baracconi.</li> </ul>	<p>Art. 42 cpv. 2, 2<sup>ter</sup> e cpv. 3<sup>bis</sup> lett. b</p> <p>2 La licenza di condurre straniera nazionale, la licenza di condurre internazionale insieme a quella nazionale e la licenza per allievo conducente straniera autorizzano il titolare a condurre in Svizzera le categorie di veicoli documentate sulla licenza in maniera esplicita, comprensibile e in caratteri latini. Se il diritto straniero prescrive un permesso di guida aggiuntivo per i trasporti professionali di persone (art. 3 cpv. 1bis OLR 2) effettuati con veicoli leggeri per il trasporto di persone o automobili pesanti, tale documento deve essere esibito, su richiesta, agli organi di controllo svizzeri insieme alla licenza di condurre straniera valevole.</p> <p>2<sup>ter</sup> Il titolare di una licenza per allievo conducente straniera deve essere accompagnato da una persona che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 capoverso 1 LCStr.</p> <p><sup>3bis</sup> Hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. le persone in possesso di una licenza di condurre valevole rilasciata da uno Stato non membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AEELS) che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 o D1; è escluso il personale di circhi e baracconi.</li> </ul>

<p><b>All. 1.</b> rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, tabella, intestazione e n. 8 (art. 7, 9, 34 e 65 cpv. 2 lett. d)</p> <p>Requisiti medici minimi</p> <p>Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre</p> <table border="1" data-bbox="238 393 1147 557"> <tr> <td><b>2° gruppo</b></td> </tr> <tr> <td>a. Licenza di condurre delle categorie C e D</td> </tr> <tr> <td>b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1</td> </tr> <tr> <td>c. PerMESSO per il trasporto professionale di persone</td> </tr> <tr> <td>d. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente</td> </tr> </table>	<b>2° gruppo</b>	a. Licenza di condurre delle categorie C e D	b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1	c. PerMESSO per il trasporto professionale di persone	d. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente	<p><b>All. 1.</b> rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, tabella, intestazione e n. 8 (art. 7 cpv. 1–2, 34 cpv. 1 e 65 cpv. 2 lett. d)</p> <p>Requisiti medici minimi</p> <p>Conducenti di veicoli per i quali è necessaria una licenza di condurre</p> <table border="1" data-bbox="1158 393 2093 557"> <tr> <td><b>2° gruppo</b></td> </tr> <tr> <td>a. Licenza di condurre delle categorie C e D</td> </tr> <tr> <td>b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1</td> </tr> <tr> <td>c. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente</td> </tr> <tr> <td>d. Abilitazione a maestro conducente</td> </tr> </table>	<b>2° gruppo</b>	a. Licenza di condurre delle categorie C e D	b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1	c. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente	d. Abilitazione a maestro conducente
<b>2° gruppo</b>											
a. Licenza di condurre delle categorie C e D											
b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1											
c. PerMESSO per il trasporto professionale di persone											
d. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente											
<b>2° gruppo</b>											
a. Licenza di condurre delle categorie C e D											
b. Licenza di condurre delle sottocategorie C1 e D1											
c. Esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente											
d. Abilitazione a maestro conducente											
<p>8 Malattie metaboliche</p> <p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1. Per la categoria C o la sottocategoria C1 nonché per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1, per il permesso per il trasporto professionale di persone e per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>	<p><b>2° gruppo</b></p> <p>8 Malattie metaboliche</p> <p>In presenza di diabete mellito a causa del quale possono insorgere un'ipoglicemia, quale effetto collaterale di una terapia, oppure sintomi generali di iperglicemia, viene meno l'idoneità alla guida per la categoria D o la sottocategoria D1.</p> <p>Per la categoria C o la sottocategoria C1 nonché per gli esperti della circolazione l'idoneità alla guida può sussistere in condizioni particolarmente favorevoli.</p> <p>Nessun'altra malattia metabolica che abbia ripercussioni sulla capacità di guidare con sicurezza un veicolo a motore o che pregiudichi l'efficienza nella guida.</p>										
<p><b>All. 2a</b>, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e titolo (art. 5/ e 27 cpv. 4)</p> <p>Risultato dell'esame medico</p> <p>(copia per il medico)</p>	<p><b>All. 2a</b>, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e titolo (art. 5/ cpv. 2, 27 cpv. 4 e 150 cpv. 1)</p> <p>Risultato dell'esame medico</p> <p>(copia per il medico)</p>										

Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione	Categorie C o D, sottocategorie C1 o D1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione
<b>AII. 3, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e n. 2.1</b> (art. 5i, 7, 27 e 65)  Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida (notifica all'autorità cantonale)	<b>AII. 3, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e n. 2.1</b> (art. 5i cpv. 4 lett. a, 65 cpv. 2 lett. d e 150 cpv. 1)  Risultato dell'esame medico di idoneità alla guida (notifica all'autorità cantonale)
2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)  del 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) sono:  <input type="checkbox"/> soddisfatti <input type="checkbox"/> soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3) <input type="checkbox"/> non soddisfatti Breve motivazione: ..... ..... .....  del 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente) sono:  <input type="checkbox"/> soddisfatti <input type="checkbox"/> soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3) <input type="checkbox"/> non soddisfatti Breve motivazione: ..... ..... .....	2.1 I requisiti medici minimi (allegato 1 OAC)  del 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) sono:  <input type="checkbox"/> soddisfatti <input type="checkbox"/> soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3) <input type="checkbox"/> non soddisfatti Breve motivazione: ..... ..... .....  del 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente) sono:  <input type="checkbox"/> soddisfatti <input type="checkbox"/> soddisfatti soltanto alle condizioni sottostanti (n. 3) <input type="checkbox"/> non soddisfatti Breve motivazione: ..... ..... .....
<b>AII. 3a, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e lett. A</b> (art. 5i)  Certificato oftalmologico (notifica all'autorità cantonale)	<b>AII. 3a, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato e lett. A</b> (art. 5i cpv. 4 lett. b e 150 cpv. 1)  Certificato oftalmologico (notifica all'autorità cantonale)
<i>A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 sono stati verificati per:</i>  <input type="checkbox"/> il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) <input type="checkbox"/> il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, permesso per il trasporto professionale di persone, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente)	<i>A. I requisiti visivi minimi secondo l'allegato 1 sono stati verificati per:</i>  <input type="checkbox"/> il 1° gruppo medico (A, A1, B, B1, F, G, M, esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli) <input type="checkbox"/> il 2° gruppo medico (D, D1, C, C1, abilitazione a maestro conducente, esperti della circolazione incaricati degli esami di conducente)
<b>AII. 4, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, titolo e n. 1, 3 titolo, 4 e 6</b> (art. 11)  Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre o del permesso per il trasporto professionale di persone	<b>AII. 4, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, titolo e n. 1, 3 titolo, 4 e 6</b> (art. 5i cpv. 4 lett. c, 11 cpv. 1 lett. a e 150 cpv. 1)  Domanda per il rilascio di una licenza per allievo conducente o di una licenza di condurre

1 Dati personali  
Cognome (anche cognome da nubile):  
Nome:  
Eventuali cognomi precedenti:  
Cognome dei genitori:  
  
Data di nascita:  
(giorno/mese/anno)  
Indirizzo esatto:  
NPA/Domicilio:  
Comune di origine:  
(stranieri: Paese di origine)  
Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale, formato passaporto  
(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato alla scansione della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

della(e) categoria(e): A B C D BE CE DE  
della(e) sottocategoria(e): A1 B1 C1 D1 C1E D1E  
della(e) categoria(e) speciale(i): F G M

o di un permesso per il trasporto professionale di persone

1 Dati personali  
Cognome (anche cognome da nubile):  
Nome:  
Eventuali cognomi precedenti:  
Nome e cognome dei genitori:  
  
Data di nascita:  
(giorno/mese/anno)  
Indirizzo esatto:  
NPA/Domicilio:  
Comune di origine:  
(stranieri: Paese di origine)  
Domicilio precedente:

fino al:

Foto attuale, formato passaporto  
(35 x 45 mm)

Firma:

Campo riservato alla scansione della firma

si candida al rilascio di una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre

della(e) categoria(e): A B C D BE CE DE  
della(e) sottocategoria(e): A1 B1 C1 D1 C1E D1E  
della(e) categoria(e) speciale(i): F G M

(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)		(Descrizione delle categorie della licenza: cfr. allegato)	
<i>Il richiedente</i>  <i>dichiara:</i>		<i>Il richiedente</i>  <i>dichiara:</i>	
2 Licenze già rilasciate		2 Licenze già rilasciate	
2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone?		2.1 Possiede o ha posseduto una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre?	
Sì      No		Sì      No	
3 Pratica di guida  <i>Categoria D, sottocategoria D1, permesso per il trasporto professionale di persone</i>		3 Pratica di guida  <i>Categoria D, sottocategoria D1</i>	
4 Provvedimenti  Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone, oppure vietare la guida di veicoli?		4 Provvedimenti  Si è già visto negare o revocare la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre, oppure vietare la guida di veicoli?	
No      Sì <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		No      Sì <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
6 Tutela e curatela  È minorenne o sotto curatela generale? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no  Nome e indirizzo del rappresentante legale:  .....		6 Tutela e curatela  È minorenne o sotto curatela generale? <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no  Nome e indirizzo del rappresentante legale:  .....	
Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).		Chiunque, fornendo informazioni non esatte, dissimulando fatti importanti o presentando certificati falsi, ottiene fraudolentemente una licenza o un permesso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art. 97 LCStr). In questi casi è prevista la revoca della licenza (art. 16 LCStr).	
Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:		Il sottoscritto conferma di aver compilato il modulo di domanda in maniera veritiera:	

<p>Luogo e data: .....</p> <p>Firma del rappresentante legale: ..... (per minorenni o persone sotto curatela generale)</p> <p>La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 4 OAC):</p> <p>Certifica l'identità del richiedente: ..... (timbro e firma)</p> <p><i>Documenti allegati</i></p>	<p>Luogo e data: .....</p> <p>Firma del rappresentante legale: ..... (per minorenni o persone sotto curatela generale)</p> <p>La persona autorizzata a ricevere la presente domanda deve certificare l'identità delle persone che si candidano per la prima volta a una licenza per allievo conducente, a una licenza di condurre o a un permesso per il trasporto professionale di persone (art. 11 cpv. 4 OAC):</p> <p>Certifica l'identità del richiedente: ..... (timbro e firma)</p> <p><i>Documenti allegati</i></p>
<p><b>All. 12</b>, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, cifra III. lett. G, cifra IV, frase introduttiva e secondo trattino, cifra V, ultima voce dell'elenco (art. 22)</p> <p>Esame pratico di conducente</p>	<p><b>All. 12</b>, rimando tra parentesi sotto il numero dell'allegato, cifra III. lett. G, cifra IV, frase introduttiva e secondo trattino, cifra V, ultima voce dell'elenco (art. 22 cpv. 2, 88 cpv. 1 e 151c cpv. 2)</p> <p>Esame pratico di conducente</p>
<p>III. Requisiti minimi</p> <p>G. Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone</p> <p>Si richiede uno stile di guida regolare e fluido con una buona percezione del traffico. I requisiti minimi specifici per ogni categoria devono essere ampiamente superati.</p> <p>IV. Durata dell'esame e distanza percorsa</p> <p>La durata dell'esame e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazione delle capacità e dei comportamenti conformemente al presente allegato. La durata dell'esame, inclusi accoglienza e commiato dal candidato, non deve essere in nessun caso inferiore a:</p>	<p>III. Requisiti minimi</p> <p><i>Abrogata</i></p> <p>IV. Durata dell'esame e distanza percorsa</p> <p><i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– 60 minuti per le categorie BE e DE, le sottocategorie C1, D1, C1E e D1E nonché per il permesso per il trasporto professionale di persone giusta l'articolo 25. La corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– 60 minuti per le categorie B, BE e DE, le sottocategorie B1, C1, D1, C1E e D1E nonché per la categoria speciale F; la corsa d'esame per conseguire il certificato di capacità per il trasporto di persone o il certificato di capacità per il trasporto di merci giusta l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007 sull'ammissione degli autisti può essere effettuata subito dopo;</li></ul> |
|--|--|

V. Veicoli per gli esami

Trasporto professionale di persone con veicoli leggeri adibiti al trasporto di persone

un veicolo a motore della categoria della licenza con il quale saranno effettuati i trasporti professionali di persone.

V. Veicoli per gli esami

*Abrogata*

## Ordinanza sui maestri conducenti (OMaeC)

Testo vigente	Testo avamprogetto
<p>Art. 2 lett. e</p> <p>Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:</p> <p>e. <i>lezioni di guida</i>: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre o il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione (OAC); le lezioni di guida includono anche l'insegnamento col sussidio di simulatori di guida;</p>	<p>Art. 2 lett. e</p> <p>Nella presente ordinanza ricorrono i termini seguenti:</p> <p>e. <i>lezioni di guida</i>: corsi di formazione teorica e pratica impartiti ad allievi conducenti che desiderano ottenere una licenza di condurre; le lezioni di guida includono anche l'insegnamento col sussidio di simulatori di guida;</p>
<p>Art. 4 lett. b e c</p> <p>Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:</p> <p>a.</p> <p>b. Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC con questi veicoli;</p> <p>c. Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E; formazione per il permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC con veicoli della categoria C e della sottocategoria C1.</p>	<p>Art. 4 lett. b e c</p> <p>Sono rilasciate abilitazioni a maestro conducente per le seguenti categorie:</p> <p>....</p> <p>b. Categoria B Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie B e BE, della sottocategoria B1 nonché della categoria speciale F;</p> <p>c. Categoria C Veicoli a motore e combinazioni di veicoli delle categorie C, D, CE e DE, delle sottocategorie C1, D1, C1E e D1E.</p>
<p>Art. 5 cpv. 1 lett. c</p> <p><sup>1</sup> L'abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:</p> <p>c. è in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC; e</p>	<p>Art. 5 cpv. 1 lett. c</p> <p><sup>1</sup> L'abilitazione a maestro conducente della categoria B è rilasciata a chi:</p> <p>c. soddisfa i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC; e</p>
<p>Art. 8</p> <p>Chi svolge l'attività di maestro conducente deve sempre essere in possesso di un permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC.</p>	<p>Art. 8</p> <p>Chi svolge l'attività di maestro conducente deve soddisfare i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC.</p>

<p>Art. 27 lett. a</p> <p>L'abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il maestro conducente non è più in possesso del permesso per il trasporto professionale di persone conformemente all'articolo 25 OAC o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l'abilitazione di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche;</li> </ul>	<p>Art. 27 lett. a</p> <p>L'abilitazione a maestro conducente è revocata per un periodo indeterminato se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. il maestro conducente non soddisfa più i requisiti medici minimi di cui all'allegato 1 OAC o non è più garantito, per altri motivi, lo svolgimento sicuro delle corse di scuola guida; a seconda del caso, l'abilitazione di maestro conducente può essere limitata a singole categorie o alle lezioni teoriche;</li> </ul>
---	---

## Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

Testo vigente	Testo avamprogetto
<p>Art. 100</p>	<p>Art. 100 cpv. 1<sup>bis</sup> (<i>nuovo</i>)</p> <p><sup>1bis</sup> I veicoli secondo il capoverso 1 lettera b i cui conducenti registrano i periodi di lavoro e di riposo con un'applicazione elettronica (art. 16b OLR 2) non devono essere muniti di tachigrafo.</p>